



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-114

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Maggio il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Aumento contrattuale entro i limiti del sesto quinto d'obbligo e richiesta di servizi aggiuntivi a favore delle Ditte: Lotto 1 - MA.RIS. Cooperativa Sociale e Lotto 2 - New Ultra Clean Srl per il " Servizio di pulizia e disinfezione dei manufatti costituenti le vasche ed i serbatoi d'accumulo dell'acqua potabile del civico patrimonio immobiliare di competenza municipale, compresi gli edifici scolastici anno 2020/2021 – Euro 64.988,80 oneri fiscali inclusi suddiviso nei due lotti di pari valore.

Lotto 1 : CIG: 8337264FE3

Lotto 2 : CIG: 83372872E2

Adottata il 20/05/2021
Esecutiva dal 26/05/2021

20/05/2021	FRONGIA GIANLUIGI
------------	-------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-114

OGGETTO: Aumento contrattuale entro i limiti del sesto quinto d'obbligo e richiesta di servizi aggiuntivi a favore delle Ditte: Lotto 1 - MA.RIS. Cooperativa Sociale e Lotto 2 - New Ultra Clean Srl per il "Servizio di pulizia e disinfezione dei manufatti costituenti le vasche ed i serbatoi d'accumulo dell'acqua potabile del civico patrimonio immobiliare di competenza municipale, compresi gli edifici scolastici anno 2020/2021 – Euro 64.988,80 oneri fiscali inclusi suddiviso nei due lotti di pari valore.

Lotto 1 : CIG: 8337264FE3

Lotto 2 : CIG: 83372872E2

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli artt. 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Visti il D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);

Visto il D.Lgs. 207/2010 e s.m.,i. per gli articoli non abrogati dal nuovo Codice, con il quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti";

Visto il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni nella L.11 settembre 2020;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 09.01.2018;

Visto il D.Lgs.81/2008 e sm.i.;

Vista la Deliberazione C.C. n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale 2020-189.0.0.-169 del 20/07/2020 ad oggetto **“EMERGENZA Sanitaria Covid-19 – Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma2, lett. a) D.L. 76/2020 “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”** del “ Servizio di pulizia e disinfezione dei manufatti costituenti le vasche ed i serbatoi d’accumulo dell’acqua potabile del civico patrimonio immobiliare di competenza municipale, compresi gli edifici scolastici anno 2020/2021 – Importo dell’appalto 149.600,00 oltre I.V.A. suddiviso in due Lotti di pari valore.

Lotto 1: CIG: 8337264FE3 - Lotto 2: CIG: 83372872E2 il servizio è stato assegnato alle Ditte:

Lotto1 comprendente i Municipi: *Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera, Medio Ponente, Ponente* -> Ditta: MA.RIS. Cooperativa Sociale - Via Bolano, 16 – Santo Stefano di Magra (SP) Cap 19037 - P.IVA 00973310113 (cod. benf.41658);

Lotto2 comprendente i Municipi *centro Est, Centro Ovest, Medio Levante, Levante* -> Ditta: NEW ULTRA CLEAN SRL - Via del Commercio, 70 R – Genova (GE) Cap 16167 P.IVA 02500420993 (cod. benf.55688);

- nel succitato provvedimento, nonché nei due contratti con i quali si è provveduto a formalizzare l’assegnazione del servizio in questione, in particolare l’art. 3 “Ammontare del contratto”, la Civica Amministrazione si è riservata l’applicazione del 6/5 contrattuale e servizi aggiuntivi per un valore stimato dell’appalto pari ad Euro 214.000,00 oltre IVA suddiviso in due lotti;

- il contratto stipulato con le succitate Ditte per i quali sono ancora in corso interventi sul territorio richiesti dai Municipi sta esaurendo la propria capienza economica e pertanto si ha necessità di integrare il budget;

Visto l’art.100 del Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune di Genova ad oggetto” Aumento o diminuzione della fornitura o prestazione di servizi”;

PRESO ATTO

delle disposizioni di cui al D.L.76/2020 “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che consente all’art.1, comma 2, lett.a) di derogare a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 elevando l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture sino ad un importo inferiore ad Euro 150.000,00 e comunque per servizi e forniture nei limiti di cui all’art. 35 del D.Lgs.50/2016 (Contratti sotto soglia) convertito nella L. 120/2020;

PRESO ATTO

che secondo quanto previsto dall’attuale regolamento degli incentivi per funzioni tecniche, per il presente servizio, contrariamente a quanto previsto erroneamente nel provvedimento di assegnazione, non sono previsti incentivi in quanto le assegnazioni non sono state effettuate con gara ma con procedura diretta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento son compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DISPONE

1) **di aumentare**, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 5072016, entro i limiti del sesto quinto e comunque nei limiti di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia) secondo quanto previsto dalla normativa applicata in fase di assegnazione, per un importo pari ad Euro 32.494,40 comprensivi di IVA, gli importi di ciascun contratto stipulato con la Ditte:

- **MA.RIS. Cooperativa Sociale** - Via Bolano, 16 – Santo Stefano di Magra (SP) Cap 19037 - P.IVA 00973310113 (cod. benf.41658) repertorio n. 00011189/2020 per il **Lotto1** comprendente i *Municipi: Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera, Medio Ponente, Ponente*;

- **NEW ULTRA CLEAN SRL** - Via del Commercio, 70 R – Genova (GE) Cap 16167 P.IVA 02500420993 (cod. benf.55688) repertorio n. 0001190/2020 per il **Lotto2** comprendente i *Municipi centro Est, Centro Ovest, Medio Levante, Levante*

2) **di impegnare**, ai fini della copertura della spesa per il servizio in oggetto la somma complessiva di Euro **64.988,80** IVA al 22% compresa, sul **capitolo 63020** “Acquisizione di Servizi“ – cdc 4700 - PdC 1.3.2.13.2 del Bilancio 2021 così suddivisa:

Lotto 1: € 32.494,40 di cui € 26.634,76 imponibile ed € 5.859,64 Iva al 22% secondo la seguente ripartizione:

Municipio Bassa Valbisagno	€ 5.500,00	(IMP 2021/8518)
Municipio Media Valbisagno	€ 8.500,00	(IMP 2021/8519)
Municipio Valpolcevera	€ 3.000,00	(IMP 2021/8520)
Municipio Medio Ponente	€ 9.000,00	(IMP 2021/8521)
Municipio Ponente	€ 6.494,40	(IMP 2021/8522)

Lotto 2: € 32.494,40 di cui € 26.634,76 imponibile ed € 5.859,64 Iva al 22% secondo la seguente ripartizione:

Municipio Centro Est	€ 13.277,78	(IMP 2021/8523)
Municipio Centro Ovest	€ 7.000,00	(IMP 2021/8524)
Municipio Medio Levante	€ 6.000,00	(IMP 2021/8525)
Municipio Levante	€ 6.216,62	(IMP 2021/8527)

3) **di dare atto** che secondo quanto previsto dall'attuale regolamento degli incentivi per funzioni tecniche , per il presente servizio, contrariamente a quanto previsto erroneamente nel provvedimento di assegnazione, non sono previsti incentivi in quanto le assegnazioni non sono state effettuate con gara ma con procedura diretta;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

4) **di dare atto** che il servizio in questione è stato inserito nel programma biennale per forniture e servizi – Lotto 1 CUI: 00856930102202000078 – Lotto 2 CUI 00856930102202000079;

5) **di demandare** a ciascun Municipio gli adempimenti connessi alla gestione del servizio derivanti dall'assegnazione e da quanto stabilito contrattualmente ivi compresa la nomina del Direttore dell'esecuzione (ordini, coordinamento alla direzione ed al controllo tecnico contabile, liquidazione e pagamento, verifiche dell'attività e delle prestazioni contrattuali, nonché tutte le attività che rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati e la corretta esecuzione del servizio);

6) **di dare atto** che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs.2672000 (TUEL);

7) **di dare atto** che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Ing. Gianluigi Frongia



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-189.0.0.-114

AD OGGETTO: Aumento contrattuale entro i limiti del sesto quinto d'obbligo e richiesta di servizi aggiuntivi a favore delle Ditte: Lotto 1 - MA.RIS. Cooperativa Sociale e Lotto 2 - New Ultra Clean Srl per il "Servizio di pulizia e disinfezione dei manufatti costituenti le vasche ed i serbatoi d'accumulo dell'acqua potabile del civico patrimonio immobiliare di competenza municipale, compresi gli edifici scolastici anno 2020/2021 – Euro 64.988,80 oneri fiscali inclusi suddiviso nei due lotti di pari valore.

Lotto 1: CIG: 8337264FE3

Lotto 2: CIG: 83372872E2

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto APPALTO fra il Comune di Genova e la Ditta MA.RIS. Cooperativa Sociale per l'esecuzione de SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI MANUFATTI COSTITUENTI LE VASCHE ED I SERBATOI D'ACCUMULO DELL'ACQUA POTABILE DEL CIVICO PATRIMONIO IMMOBILIARE, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI.

CIG 8337264FE3 - LOTTO 1

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di agosto, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

TRA

il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da Gianluigi Frongia nato a Carbonia il 27/08/1967 domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della Direzione Facility Management

E

l'Impresa MA.RIS. Cooperativa Sociale di seguito per brevità, denominata Impresa MA.RIS., con sede in Santo Stefano di Magra (SP) , via Via Bolano, 16 C.A.P. 10037 - Partita IVA n. 00973310113 rappresentata dal Signor Fabrizio Augello, nato a Genova (GE) il 03/10/1967 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ;

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale n. 169 del 31.07.2020 della Direzione Facility Management è stata approvata l'esecuzione del servizio;

- che in data 27/07/2020 ha avuto luogo il sorteggio, tra le ditte che hanno manifestato interesse all'assegnazione del servizio in oggetto, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 "Misure Urgenti per la



COMUNE DI GENOVA

semplificazione e l'innovazione digitale" con l'adesione ad una percentuale di sconto pari al 27,90% (determinata dalla media dei ribassi percentuali applicati ai Lotti 1 e 2 per l'anno 2019) da applicarsi all'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d'appalto, per il conferimento in appalto del suddetto servizio per un importo di Euro 74.800,00 al netto dell'IVA al 22%, che resterà fisso ed invariato indipendentemente dalle variazioni di gara che opereranno solo sui prezzi capitolari;

- che in base alle risultanze del sorteggio riportate in apposito verbale prot. n. 1333 del 27.07.2020 al quale si fa espresso riferimento, il servizio è stato assegnato alla Ditta G.I.E. Srl prima estratta;

- che a seguito di rinuncia si è provveduto a scorrere la graduatoria di sorteggio assegnando il servizio per il Lotto 1 alla terza estratta MA.RIS Coopertiva Sociale che ha formalmente accettato;

Quanto sopra premesso e confermato le parti convengono e stipulano quanto segue in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management n.169 in data 27.07.2020.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto alla MA.RIS. che accetta senza alcuna riserva l'esecuzione del servizio concernente la " Pulizia e disinfezione dei manufatti costituenti le vasche ed i serbatoi d'accumulo dell'acqua potabile del civico patrimonio immobiliare, compresi gli edifici scolastici" LOTTO 1 Comprendente i seguenti Municipi Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera, Medio Ponente, Ponente;

La MA.RIS. si impegna alla esecuzione secondo le condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questi richiamati.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e



COMUNE DI GENOVA

inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione Dirigenziale della Direzione Facility Management n. 169 in data 27.09.2020 .

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale per il servizio in oggetto, inerente il Lotto 1 ammonta ad Euro 74.800,00 al netto di IVA al 22% suddivisi in € 49.795,40 per l'anno 2020 ed € 25.004,59 per l'anno 2021.

L'amministrazione si riserva l'aumento del 6/5 contrattuale e servizi aggiuntivi secondo quanto indicato nei documenti di gara.

Articolo 4. Durata del contratto.

Il contratto ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque nel caso di richiesta di servizi aggiuntivi non oltre il 31.12.2021,

Articolo 5. Esecuzione degli interventi.

L'esecuzione delle prestazioni verrà richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto del competente Municipio mediante ordine.

La Ditta dovrà concordare le modalità di esecuzione dei servizi con i singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto, anche mediante calendarizzazione degli interventi con data di inizio e fine lavori ed ubicazione di ogni intervento.

Inoltre è tenuta ad eseguire i servizi oggetto d'appalto a perfetta regola d'arte, secondo i dettami previsti dalla vigente normativa in materia.

I singoli Diretto municipali incaricati dell'esecuzione del contratto potranno richiedere alla Ditta aggiudicataria il prelievo e le analisi di verifica delle condizioni di potabilità dell'acqua indipendentemente dall'effettuazione delle operazioni di pulizia dei serbatoi.

Il servizio del restante patrimonio di civica proprietà verrà effettuato sulla base di ordini da



COMUNE DI GENOVA

parte dei singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto per il periodo relativo all'intera durata del contratto.

Sono a totale carico della presente Ditta le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla sede al luogo di intervento e ritorno, nonché gli oneri relativi allo smaltimento di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Ditta è obbligata ad espletare il servizio attivando anche contemporaneamente gli interventi presso i Municipi del lotto assegnato.

La Ditta sarà ritenuta responsabile della distribuzione di acque non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla vigente normativa in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano, qualora tali difformità siano dovute ad errori od omissioni nello svolgimento del servizio in appalto e/o intempestiva segnalazione ai tecnici municipali incaricati in caso di parametri non conformi ai valori fissati dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà attenersi oltre a quanto sopra anche tutto ciò specificato all'art. 5 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 6. Responsabilità.

Durante l'esecuzione degli interventi la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

E' fatto tassativo obbligo all'aggiudicatario, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso i terzi, a tenere comunque manlevato il Comune stesso, assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità civile per danni sia alle persone sia alle cose che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico di esso Aggiudicatario il completo risarcimento dei danni stessi.



COMUNE DI GENOVA

L'espletamento della vigilanza e del controllo, che competono alla Civica Amministrazione non potrà mai venire invocato dall'Aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuzione della responsabilità, che sarà sempre ed in ogni caso a suo esclusivo carico.

Il Comune di Genova è e rimane completamente estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l'Aggiudicatario e i terzi in ordine al servizio oggetto dell'appalto e quant'altro annesso.

Il Comune, fermo restando l'obbligo tassativo dell'Aggiudicatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di legge e di regolamenti, ordini delle competenti Autorità, già emanati, o che potessero in prosieguo dell'appalto venire emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'Aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che concernono esclusivamente l'Aggiudicatario.

La Ditta sarà inoltre ritenuta responsabile di acque non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla vigente normativa in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano, qualora tali difformità siano dovute ad errori od omissioni nello svolgimento dei servizi oggetto di appalto e/o intempestiva segnalazione al Direttore dell'esecuzione del contratto in caso di parametri non conformi ai valori fissati dalla normativa vigente.

Articolo 7. Obblighi della Ditta

La Ditta è tenuta ad eseguire i servizi oggetto di appalto a perfetta regola d'arte e secondo i dettami previsti dalla vigente normativa in materia.

La Ditta è tenuta ad eseguire il servizio oggetto di appalto negli edifici scolastici durante il periodo estivo di chiusura e comunque, nel caso in cui, su ordine dei singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto fosse necessario effettuare il servizio in oggetto nel corso di utilizzo della struttura scolastica dovranno essere adottati, da parte



COMUNE DI GENOVA

della Ditta, tutti i necessari accorgimenti e precauzioni in maniera tale da ridurre al minimo il disservizio.

I prelievi e le successive analisi devono essere effettuati nel periodo immediatamente successivo all'apertura delle scuole, poiché risulta importante verificare in tempo utile l'efficacia degli interventi di pulizia e sanificazione dei serbatoi ed al contempo espletare il prelievo, ad impianto idrico attivo, ai fini della veridicità delle analisi.

Con procedura d'urgenza dall'effettuazione del prelievo dovranno pervenire ai singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto i risultati delle analisi, che saranno comunicati tempestivamente alla Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove Generazioni. Inoltre, nel caso in cui le analisi non risultassero conformi la Ditta dovrà, sulla base di contatti telefonici con il laboratorio di analisi, avvertire il Direttore dell'esecuzione del contratto del Municipio competente ancora prima dell'emissione dei documenti di analisi.

I controlli analitici dei prelievi risultati non conformi saranno ripetuti dopo aver effettuato il sopralluogo tecnico di verifica dell'impianto dei serbatoi (chiusura coperchio ,ecc.) e/o intervento straordinario di pulizia e disinfezione serbatoi.

La Ditta è tenuta a smaltire correttamente tutte le tipologie di rifiuto prodotte nel corso delle attività oggetto d'appalto.

I controlli analitici interni, di cui al D.Lgs. 31/01 e s.m.i. dovranno garantire oltre il rispetto della normativa vigente, il controllo quanto più possibile mirato della qualità dell'acqua erogata in modo da individuare tempestivamente alterazioni e conseguenti necessità d'intervento.

Per l'analisi eseguita la Ditta appaltatrice dovrà produrre il relativo rapporto di prova firmato e timbrato in originale.

E' fatto obbligo alla Ditta ed al relativo personale dipendente di segnalare al Direttore



COMUNE DI GENOVA

dell'esecuzione del contratto attraverso i competenti tecnici incaricati quelle circostanze o fatti che, relativi allo svolgimento dei servizi, possono impedirne una regolare effettuazione.

Nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto e descritti nel presente articolo, sono a carico della Ditta tutti gli oneri, nessuno escluso derivanti dallo svolgimento dei servizi stessi, quali quelli per: personale, attrezzature varie, mezzi d'opera, materiali di consumo (prodotti per disinfezione e pulizia, ecc.) spese gestionali ed amministrative, trasporti, smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di pulizia dei manufatti, ecc. e comunque tutto quanto occorre per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto secondo le migliori regole.

La Ditta dovrà disporre, sia al momento dell'esecuzione dell'appalto che per tutta la durata dello stesso, dei mezzi e delle attrezzature necessarie atte a garantire il corretto svolgimento dei servizi di cui al capitolato.

E' obbligo della Ditta appaltatrice impiegare per le prestazioni di servizio proprio personale, di pagarne le competenze e dare piena attuazione alle norme contrattuali nazionali e territoriali di settore, nonché assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, oltre idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

La Ditta appaltatrice dovrà disporre di una sede operativa in Genova o all'interno del territorio della Città Metropolitana o di impegnarsi ad attivare tale sede entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione con relativo recapito telefonico, fax e personale reperibile con adeguato livello di responsabilità e recapito cellulare, tale da consentire l'esame e la soluzione dei problemi connessi alla natura del servizio richiesto.

Deve altresì:

- garantire attraverso un suo rappresentante tecnico la presenza sul luogo di



COMUNE DI GENOVA

esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi e dovrà essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi;

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato;
- manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridica, economica, igienico-sanitaria, organizzativa, civile e penale che potesse insorgere per quanto attiene direttamente ed indirettamente al servizio in oggetto;
- espletare tutte le eventuali pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri;
- garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro attenendosi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori – D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- dotare gli operatori di tutti i D.P.I. previsti dalla normativa vigente, nonché i mezzi, macchine ed attrezzature atti a facilitare l'esecuzione dei lavori;
- comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire alla C.A. di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento;
- nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti dell'Ente appaltante e che in qualità di responsabile del servizio svolto ne risponderà a termini di legge;
- comunicare il nominativo del medico competente che ha provveduto alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti della MA.RIS. ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 8 Prescrizioni in materia di sicurezza.

E' fatto obbligo alla Ditta , al fine di garantire la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di " miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In relazione ai costi per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta l'obbligo per la stessa di elaborare e produrre alla S.A. entro 20 giorni prima della sottoscrizione del contratto, il proprio Documento di valutazione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi sul luogo di lavoro.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile.

Articolo 10. Liquidazione e pagamento delle fatture

La contabilizzazione del servizio sarà trimestrale sulla base degli effettivi servizi svolti ed è subordinata alla presentazione da parte della Ditta della scheda di cui all'art.1 lettera d) e alla certificazione di cui all'art.5 (di cui all'allegato 3), a ciascun Direttore municipale incaricato dell'esecuzione del contratto che provvederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture di competenza. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. 244/2007, art.1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 Intestate a Comune di Genova-Municipio....., indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO (quello relativo al Municipio richiedente). Oltre a detto Codice Univoco la fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero di ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art.21 D.P.R. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota IVA, imposta totale) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità



COMUNE DI GENOVA

della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo). Per la liquidazione delle fatture viene applicato il meccanismo del cd. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'erario l'IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere inviata volontariamente dalla Ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzione/Settore utenti.

L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini di pagamento. Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una riduzione dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50% indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilasci del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale. Ove dovuti dovranno pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi



COMUNE DI GENOVA

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di accertata irregolarità contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all'INPS e all'INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le operazioni di subappalto.

Articolo 11. Modalità di corresponsione dei compensi

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario o postale presso:

Istituto di credito: Banca CA.RI.GE.

Codice IBAN IT76 E061 7501 4320 0000 1074 280 dedicato in via non esclusiva/esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1, art. 3 del D.Lgs. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: Dott. FABRIZIO AUGELLO nato a Genova il 3/10/1967 codice fiscale GLLFRZ67R03D969A

2. Ai sensi ed agli effetti del comma 5, art.3 della L.136/2010 il **CIG** attribuito alla gara è:

8337264FE3.

3. Ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3, art.3 L.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

4. La Ditta MA.RIS. si impegna a comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Articolo 12. Clausola risolutiva espressa.



COMUNE DI GENOVA

1. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, costituiscono causa di risoluzione del contratto, in aggiunta ai casi disciplinati dal precedente comma e dall' articolo 25, le seguenti ipotesi:

- A) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa;
- B) sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
- C) difformità nella prestazione del servizio e qualora l'impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato;
- D) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- E) interruzione non motivata del servizio;
- F) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- G) grave inadempimento nel corso dell'esecuzione del servizio, secondo quanto indicato e accettato dal committente;
- H) subappalto non autorizzato;
- I) in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti;
- L) grave e provato inadempimento dell'impresa qualora siano state riscontrate e non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per La C.A., tali da compromettere il risultato della gestione;
- M) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione;



COMUNE DI GENOVA

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di Genova in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune di Genova intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal Contratto.

Art. 13 Penalità.

In caso di inosservanza dell'ordine di esecuzione della prestazione, per una giornata di ritardo sia nell'inizio che nell'ultimazione rispetto al termine fissato, sarà applicata una penalità pari ad 1/10 dell'importo richiesto, che sarà dedotta dall'importo della fattura.

Ritardo superiore ad un giorno verrà considerato come mancata esecuzione del servizio.

Nel caso di mancata esecuzione della prestazione richiesta, la Civica Amministrazione, oltre all'applicazione della penale sopraccitata, stante la delicatezza e normalmente dell'urgenza della prestazione, si riserva di richiedere lo svolgimento del servizio ad altra ditta addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior costo sostenuto.

Inoltre, qualora l'aggiudicataria non svolga, per cause ad essa imputabili e per più di tre volte, la prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il regolare svolgimento dell'attività, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.

La Civica Amministrazione si riserva di assegnare l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Articolo 14. Valutazione rischi da interferenza.

L'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", cioè eventuali contatti rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul luogo di lavoro, propedeutica all'eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi



COMUNE DI GENOVA

da Interferenze (D.U.V.R.I.) ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell'appalto di cui trattasi, alla data odierna, possono essere causa di interferenze, ai fini e ai sensi dell'art. 26

comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., da cui discende che il **costo della sicurezza è pari**

ad Euro 800,00. Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dal Comune medesimo, anche su proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato, su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 gg. dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal Responsabile di Procedimento.

Articolo 15 – Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'impresa MA.RIS. ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. 1/41969/175450256 rilasciata da UNIPOL SAI

Assicurazioni – Agenzia Genova cod. sub.Ag. 22 per l'importo di € 10.711,36 (riduzione 50% per possessori di UNI CEI ISO 9000 e ulteriore 20% per UNI EN ISO 14001) avente validità pari alla durata del contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio .

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprietà sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.



COMUNE DI GENOVA

A tal fine l'Impresa è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti con una somma assicurata pari ad Euro 517.000,00 (cinquecentodiciasettemila), che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 1.000.000,00 (un milione).

In proposito si specifica che, con il termine apposita si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto, oppure, qualora l'esecutore disponga di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa all'oggetto dell'appalto.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno avere durata pari al contratto ed essere presentate, in copia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio.

Articolo 17. Subappalto (da inserire nel caso di richiesta).

Prevvia autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi che la Ditta.....ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare si da atto che la Ditta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

-
-

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa si obbliga , all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto a presentare la seguente documentazione:

- 1) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato suddetto Art. comma 4) del suddetto decreto Legislativo. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel



COMUNE DI GENOVA

contratto di appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza, espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

- 2) Certificato di iscrizione alla CC.II.AA. comprensivo del nulla osta antimafia per l'Impresa subappaltatrice;
- 3) Documento Unico di Regolarità contributiva riferito all'Impresa subappaltatrice emesso da INAIL/INPS/CASSA EDILE GENOVESE;
- 4) Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante della ditta subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova ritirabile presso l'Ufficio del Responsabile di Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono 30 giorni, oppure 15, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, oppure inferiori a € 100.000,00 , perché la stazione appaltanti autorizzi o meno il subappalto.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

I lavori oggetto del subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero, della scadenza del termine previsto (art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016) senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa.

E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa



COMUNE DI GENOVA

corrisposti al subappaltatore. In difetto la C.A. procederà alla formale contestazione di addebito all'Appaltatore, assegnandole un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del Responsabile di Procedimento le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'art. 11 del presente Contratto.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 18. Cessione del contratto.

E' consentita la cessione del credito già maturato nonché il conferimento di procure all'incasso purché siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Legge.

Articolo 19. Cessione del credito.

E' consentita la cessione del credito già maturato nonché il conferimento di procure all'incasso purché siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Legge.

Articolo 20. Rinvio ad altre norme.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 21. Norme anticorruzione.

“L'affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario”.



COMUNE DI GENOVA

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto, quale parte integrante e sostanziale:

a) Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati

b) L'elenco prezzi unitari

Fanno anche parte del contratto sebbene non siano ad esso allegati, i documenti e le norme di legge citate nel presente Contratto.

Articolo 23. Foro competente.

Per qualsiasi controversia relativa alla presente fornitura è stabilita la competenza del foro di Genova.

Articolo 24. Spese del contratto ,imposte e tasse.

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 Aprile 1986.

La Stazione Appaltante

(sottoscritto digitalmente)

L'Appaltatore

(sottoscritto digitalmente)

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 5 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.(**ESENTE**

IMPOSTA DI BOLLO)



COMUNE DI GENOVA

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto APPALTO fra il Comune di Genova e la Ditta New Ultra Clean Srl per l'esecuzione de SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI MANUFATTI COSTITUENTI LE VASCHE ED I SERBATOI D'ACCUMULO DELL'ACQUA POTABILE DEL CIVICO PATRIMONIO IMMOBILIARE, COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI.

CIG 83372872E2 - LOTTO 2

L'anno 2020, il giorno 10 del mese di agosto, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

TRA

il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da Gianluigi Frongia nato a Carbonia il 27/08/1967 domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della Direzione Facility Management

E

l'Impresa New Ultra Clean Srl di seguito per brevità, denominata Impresa New Ultra Clean, con sede a Genova , via del Commercio, 70 R - C.A.P. 16167 - Partita IVA n. 02500420993 rappresentata dal Signor Femia Giuseppe, nato a Siderno (RC) il 22/04/1979 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Legale Rappresentante ;

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale n. 169 del 31.07.2020 della Direzione Facility Management è stata approvata l'esecuzione del servizio;
- che in data 27/07/2020 ha avuto luogo il sorteggio, tra le ditte che hanno manifestato interesse all'assegnazione del servizio in oggetto, per affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" con l'adesione ad una percentuale di sconto pari



COMUNE DI GENOVA

al 27,90% (determinata dalla media dei ribassi percentuali applicati ai Lotti 1 e 2 per l'anno 2019) da applicarsi all'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d'appalto, per il conferimento in appalto del suddetto servizio per un importo di Euro 74.800,00 al netto dell'IVA al 22%, che resterà fisso ed invariato indipendentemente dalle variazioni di gara che opereranno solo sui prezzi capitolari;

- che in base alle risultanze del sorteggio riportate in apposito verbale prot. n. 1333 del 27.07.2020 al quale si fa espresso riferimento, il servizio è stato assegnato alla Ditta Grenti S.p.A. seconda estratta;

- che a seguito di rinuncia si è provveduto a scorrere la graduatoria di sorteggio assegnando il servizio per il Lotto 2 alla quarta estratta New Ultra Clean srl che ha formalmente accettato;

Quanto sopra premesso e confermato le parti convengono e stipulano quanto segue in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Facility Management n.169 in data 27.07.2020.

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Genova affida in appalto alla New Ultra Clean che accetta senza alcuna riserva l'esecuzione del servizio concernente la " Pulizia e disinfezione dei manufatti costituenti le vasche ed i serbatoi d'accumulo dell'acqua potabile del civico patrimonio immobiliare, compresi gli edifici scolastici" LOTTO 2 Comprendente i seguenti Municipi Centro Est, Centro Ovest, Medio Levante, Levante;

La New Ultra Clean si impegna alla esecuzione secondo le condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questi richiamati.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme,



COMUNE DI GENOVA

condizioni, delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione Dirigenziale della Direzione Facility Management n. 169 in data 27.09.2020 .

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale per il servizio in oggetto, inerente il Lotto 1 ammonta ad Euro 74.800,00 al netto di IVA al 22% suddivisi in € 49.795,40 per l'anno 2020 ed € 25.004,59 per l'anno 2021.

L'amministrazione si riserva l'aumento del 6/5 contrattuale e servizi aggiuntivi secondo quanto indicato nei documenti di gara.

Articolo 4. Durata del contratto.

Il contratto ha la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque nel caso di richiesta di servizi aggiuntivi non oltre il 31.12.2021,

Articolo 5. Esecuzione degli interventi.

L'esecuzione delle prestazioni verrà richiesta dal Direttore dell'esecuzione del contratto del competente Municipio mediante ordine.

La Ditta dovrà concordare le modalità di esecuzione dei servizi con i singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto, anche mediante calendarizzazione degli interventi con data di inizio e fine lavori ed ubicazione di ogni intervento.

Inoltre è tenuta ad eseguire i servizi oggetto d'appalto a perfetta regola d'arte, secondo i dettami previsti dalla vigente normativa in materia.

I singoli Diretto municipali incaricati dell'esecuzione del contratto potranno richiedere alla Ditta aggiudicataria il prelievo e le analisi di verifica delle condizioni di potabilità dell'acqua indipendentemente dall'effettuazione delle operazioni di pulizia dei serbatoi.

Il servizio del restante patrimonio di civica proprietà verrà effettuato sulla base di ordini da parte dei singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto per il periodo



COMUNE DI GENOVA

relativo all'intera durata del contratto.

Sono a totale carico della presente Ditta le spese di trasporto/percorrenza dei veicoli dalla sede al luogo di intervento e ritorno, nonché gli oneri relativi allo smaltimento di cui all'art.

7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Ditta è obbligata ad espletare il servizio attivando anche contemporaneamente gli interventi presso i Municipi del lotto assegnato.

La Ditta sarà ritenuta responsabile della distribuzione di acque non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla vigente normativa in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano, qualora tali difformità siano dovute ad errori od omissioni nello svolgimento del servizio in appalto e/o intempestiva segnalazione ai tecnici municipali incaricati in caso di parametri non conformi ai valori fissati dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà attenersi oltre a quanto sopra anche tutto ciò specificato all'art. 5 del Capitolato d'Oneri.

Articolo 6. Responsabilità.

Durante l'esecuzione degli interventi la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

E' fatto tassativo obbligo all'aggiudicatario, fermo restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso i terzi, a tenere comunque manlevato il Comune stesso, assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità civile per danni sia alle persone sia alle cose che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'appalto, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico di esso Aggiudicatario il completo risarcimento dei danni stessi.

L'espletamento della vigilanza e del controllo, che competono alla Civica Amministrazione



COMUNE DI GENOVA

non potrà mai venire invocato dall'Aggiudicatario o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuzione della responsabilità, che sarà sempre ed in ogni caso a suo esclusivo carico.

Il Comune di Genova è e rimane completamente estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l'Aggiudicatario e i terzi in ordine al servizio oggetto dell'appalto e quant'altro annesso.

Il Comune, fermo restando l'obbligo tassativo dell'Aggiudicatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di legge e di regolamenti, ordini delle competenti Autorità, già emanati, o che potessero in prosieguo dell'appalto venire emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'Aggiudicatario ed il personale da esso dipendente, rapporti che concernono esclusivamente l'Aggiudicatario.

La Ditta sarà inoltre ritenuta responsabile di acque non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla vigente normativa in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano, qualora tali difformità siano dovute ad errori od omissioni nello svolgimento dei servizi oggetto di appalto e/o intempestiva segnalazione al Direttore dell'esecuzione del contratto in caso di parametri non conformi ai valori fissati dalla normativa vigente.

Articolo 7. Obblighi della Ditta

La Ditta è tenuta ad eseguire i servizi oggetto di appalto a perfetta regola d'arte e secondo i dettami previsti dalla vigente normativa in materia.

La Ditta è tenuta ad eseguire il servizio oggetto di appalto negli edifici scolastici durante il periodo estivo di chiusura e comunque, nel caso in cui, su ordine dei singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto fosse necessario effettuare il servizio in oggetto nel corso di utilizzo della struttura scolastica dovranno essere adottati, da parte della Ditta, tutti i necessari accorgimenti e precauzioni in maniera tale da ridurre al minimo



COMUNE DI GENOVA

il disservizio.

I prelievi e le successive analisi devono essere effettuati nel periodo immediatamente successivo all'apertura delle scuole, poiché risulta importante verificare in tempo utile l'efficacia degli interventi di pulizia e sanificazione dei serbatoi ed al contempo espletare il prelievo, ad impianto idrico attivo, ai fini della veridicità delle analisi.

Con procedura d'urgenza dall'effettuazione del prelievo dovranno pervenire ai singoli Direttori municipali incaricati dell'esecuzione del contratto i risultati delle analisi, che saranno comunicati tempestivamente alla Direzione Politiche dell'Istruzione per le nuove Generazioni. Inoltre, nel caso in cui le analisi non risultassero conformi la Ditta dovrà, sulla base di contatti telefonici con il laboratorio di analisi, avvertire il Direttore dell'esecuzione del contratto del Municipio competente ancora prima dell'emissione dei documenti di analisi.

I controlli analitici dei prelievi risultati non conformi saranno ripetuti dopo aver effettuato il sopralluogo tecnico di verifica dell'impianto dei serbatoi (chiusura coperchio ,ecc.) e/o intervento straordinario di pulizia e disinfezione serbatoi.

La Ditta è tenuta a smaltire correttamente tutte le tipologie di rifiuto prodotte nel corso delle attività oggetto d'appalto.

I controlli analitici interni, di cui al D.Lgs. 31/01 e s.m.i. dovranno garantire oltre il rispetto della normativa vigente, il controllo quanto più possibile mirato della qualità dell'acqua erogata in modo da individuare tempestivamente alterazioni e conseguenti necessità d'intervento.

Per l'analisi eseguita la Ditta appaltatrice dovrà produrre il relativo rapporto di prova firmato e timbrato in originale.

E' fatto obbligo alla Ditta ed al relativo personale dipendente di segnalare al Direttore dell'esecuzione del contratto attraverso i competenti tecnici incaricati quelle circostanze o



COMUNE DI GENOVA

fatti che, relativi allo svolgimento dei servizi, possono impedirne una regolare effettuazione.

Nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto e descritti nel presente articolo, sono a carico della Ditta tutti gli oneri, nessuno escluso derivanti dallo svolgimento dei servizi stessi, quali quelli per: personale, attrezzature varie, mezzi d'opera, materiali di consumo (prodotti per disinfezione e pulizia, ecc.) spese gestionali ed amministrative, trasporti, smaltimento finale dei rifiuti prodotti nell'ambito delle operazioni di pulizia dei manufatti, ecc. e comunque tutto quanto occorre per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto secondo le migliori regole.

La Ditta dovrà disporre, sia al momento dell'esecuzione dell'appalto che per tutta la durata dello stesso, dei mezzi e delle attrezzature necessarie atte a garantire il corretto svolgimento dei servizi di cui al capitolato.

E' obbligo della Ditta appaltatrice impiegare per le prestazioni di servizio proprio personale, di pagarne le competenze e dare piena attuazione alle norme contrattuali nazionali e territoriali di settore, nonché assumere a proprio carico le spese relative ai contributi assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici, oltre idonea copertura assicurativa sul personale impiegato.

La Ditta appaltatrice dovrà disporre di una sede operativa in Genova o all'interno del territorio della Città Metropolitana o di impegnarsi ad attivare tale sede entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di aggiudicazione con relativo recapito telefonico, fax e personale reperibile con adeguato livello di responsabilità e recapito cellulare, tale da consentire l'esame e la soluzione dei problemi connessi alla natura del servizio richiesto.

Deve altresì:

- garantire attraverso un suo rappresentante tecnico la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere



COMUNE DI GENOVA

esplicitamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi e dovrà essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi;

- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato;
- manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridica, economica, igienico-sanitaria, organizzativa, civile e penale che potesse insorgere per quanto attiene direttamente ed indirettamente al servizio in oggetto;
- espletare tutte le eventuali pratiche autorizzative presso gli uffici competenti e i relativi oneri;
- garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro attenendosi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori – D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;
- dotare gli operatori di tutti i D.P.I. previsti dalla normativa vigente, nonché i mezzi, macchine ed attrezzature atti a facilitare l'esecuzione dei lavori;
- comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire alla C.A. di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento;
- nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti dell'Ente appaltante e che in qualità di responsabile del servizio svolto ne risponderà a termini di legge;
- comunicare il nominativo del medico competente che ha provveduto alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti della New Ultra Clean ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

Articolo 8 Prescrizioni in materia di sicurezza.



COMUNE DI GENOVA

E' fatto obbligo alla Ditta , al fine di garantire la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di " miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In relazione ai costi per la sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta l'obbligo per la stessa di elaborare e produrre alla S.A. entro 20 giorni prima della sottoscrizione del contratto, il proprio Documento di valutazione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi sul luogo di lavoro.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art.1664 del Codice Civile.

Articolo 10. Liquidazione e pagamento delle fatture

La contabilizzazione del servizio sarà trimestrale sulla base degli effettivi servizi svolti ed è subordinata alla presentazione da parte della Ditta della scheda di cui all'art.1 lettera d) e alla certificazione di cui all'art.5 (di cui all'allegato 3), a ciascun Direttore municipale incaricato dell'esecuzione del contratto che provvederà alla liquidazione e al pagamento delle fatture di competenza. La Ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. 244/2007, art.1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55 Intestate a Comune di Genova-Municipio....., indicando il CODICE UNIVOCO UFFICIO (quello relativo al Municipio richiedente). Oltre a detto Codice Univoco la fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero di ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art.21 D.P.R. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota IVA, imposta totale) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di



COMUNE DI GENOVA

entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione , non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo). Per la liquidazione delle fatture viene applicato il meccanismo del cd. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'erario l'IVA esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere inviata volontariamente dalla Ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio trasmessa dalle Direzione/Settore utenti.

L'irregolarità del suddetto DURC rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini di pagamento. Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una riduzione dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50% indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilasci del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale. Ove dovuti dovranno pervenire alla stazione appaltante copia dei versamenti effettuati agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In caso di accertata irregolarità



COMUNE DI GENOVA

contributiva, dallo stato finale saranno trattenute le somme dovute all'INPS e all'INAIL, limitatamente alle prestazioni oggetto del presente contratto, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e per questi ultimi limitatamente al periodo in cui si sono svolte le operazioni di subappalto.

Articolo 11. Modalità di corresponsione dei compensi

1. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario o postale presso la BANCA PASSADORE- Agenzia GENOVA NERVI- Codice IBAN ~~IT32 E 03332 01404 000000813481~~ presso Banca Passadore dedicato in via non esclusiva/ alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1, art. 3 del D.Lgs. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: Giuseppe Femia nato/ a Siderno (RC) codice fiscale FMEGPP79D22I725I

2. Ai sensi ed agli effetti del comma 5, art.3 della L.136/2010 il CIG attribuito alla gara è: **83372872E2 .**

3. Ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3, art.3 L.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

4. La Ditta New Ultra Clean si impegna a comunicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Articolo 12. Clausola risolutiva espressa.



COMUNE DI GENOVA

1. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo art. 108 del D.lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, costituiscono causa di risoluzione del contratto, in aggiunta ai casi disciplinati dal precedente comma e dall' articolo 25, le seguenti ipotesi:

- A) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa;
- B) sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
- C) difformità nella prestazione del servizio e qualora l'impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato;
- D) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- E) interruzione non motivata del servizio;
- F) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- G) grave inadempimento nel corso dell'esecuzione del servizio, secondo quanto indicato e accettato dal committente;
- H) subappalto non autorizzato;
- I) in tutti gli altri casi previsti dalle normative vigenti;
- L) grave e provato inadempimento dell'impresa qualora siano state riscontrate e non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per La C.A., tali da compromettere il risultato della gestione;
- M) in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione;



COMUNE DI GENOVA

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Comune di Genova in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune di Genova intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'impresa a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal Contratto.

Art. 13 Penalità.

In caso di inosservanza dell'ordine di esecuzione della prestazione, per una giornata di ritardo sia nell'inizio che nell'ultimazione rispetto al termine fissato, sarà applicata una penalità pari ad 1/10 dell'importo richiesto, che sarà dedotta dall'importo della fattura.

Ritardo superiore ad un giorno verrà considerato come mancata esecuzione del servizio.

Nel caso di mancata esecuzione della prestazione richiesta, la Civica Amministrazione, oltre all'applicazione della penale sopraccitata, stante la delicatezza e normalmente dell'urgenza della prestazione, si riserva di richiedere lo svolgimento del servizio ad altra ditta addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior costo sostenuto.

Inoltre, qualora l'aggiudicataria non svolga, per cause ad essa imputabili e per più di tre volte, la prestazione richiesta, ovvero incorra in reiterati ritardi tali da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, il regolare svolgimento dell'attività, la stessa si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento degli eventuali danni.

La Civica Amministrazione si riserva di assegnare l'appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Articolo 14. Valutazione rischi da interferenza.

L'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", cioè eventuali contatti rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul luogo di lavoro, propedeutica all'eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi



COMUNE DI GENOVA

da Interferenze (D.U.V.R.I.) ha evidenziato come le prestazioni oggetto dell'appalto di cui trattasi, alla data odierna, possono essere causa di interferenze, ai fini e ai sensi dell'art. 26

comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., da cui discende che il **costo della sicurezza è pari**

ad Euro 800,00. Il D.U.V.R.I. potrà essere aggiornato dal Comune medesimo, anche su

proposta dell'appaltatore, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o

organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere

integrato, su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 gg. dall'aggiudicazione

definitiva ed a seguito della positiva valutazione espressa dal Responsabile di

Procedimento.

Articolo 15 – Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati l'impresa New Ultra Clean ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione

definitiva) mediante polizza n. 1/2667/96/175451896 rilasciata da UNIPOL SAI

Assicurazioni – Agenzia Savona per l'importo di € 26.7778,40 avente validità pari alla

durata del contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata

del servizio .

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti e i materiali di proprietà sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della attività connesse, sollevando il Comune di

Genova da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine l'Impresa è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne

l'Amministrazione dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del



COMUNE DI GENOVA

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti con una somma assicurata pari ad Euro 517.000,00 (cinquecentodiciasettemila), che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di € 1.000.000,00 (un milione).

In proposito si specifica che, con il termine apposita si intende una polizza riferita all'oggetto dell'appalto, oppure, qualora l'esecutore disponga di polizza assicurativa generica, si intende una appendice alla stessa riferita anch'essa all'oggetto dell'appalto.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno avere durata pari al contratto ed essere presentate, in copia alla Stazione Appaltante prima dell'inizio del servizio.

Articolo 17. Subappalto (da inserire nel caso di richiesta)

Prevvia autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 gli interventi che la Ditta.....ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare si da atto che la Ditta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

-
-

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'Art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'impresa si obbliga , all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto a presentare la seguente documentazione:

- 1) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato suddetto Art. comma 4) del suddetto decreto Legislativo. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto di appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza,



COMUNE DI GENOVA

espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

- 2) Certificato di iscrizione alla CC.II.AA. comprensivo del nulla osta antimafia per l'Impresa subappaltatrice;
- 3) Documento Unico di Regolarità contributiva riferito all'Impresa subappaltatrice emesso da INAIL/INPS/CASSA EDILE GENOVESE;
- 4) Dichiarazione sostitutiva resa dal Rappresentante della ditta subappaltatrice secondo l'apposito modulo predisposto dal Comune di Genova ritirabile presso l'Ufficio del Responsabile di Procedimento.

Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono 30 giorni, oppure 15, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, oppure inferiori a € 100.000,00 , perché la stazione appaltanti autorizzi o meno il subappalto.

Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto.

I lavori oggetto del subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovvero, della scadenza del termine previsto (art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016) senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa.

E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore. In difetto la C.A. procederà alla formale contestazione di



COMUNE DI GENOVA

addebito all'Appaltatore, assegnandole un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del Responsabile di Procedimento le fatture quietanzate dal subappaltatore.

In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pagamenti a favore dell'Appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora sia integrata una delle cause previste dall'art. 11 del presente Contratto.

Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 18. Cessione del contratto.

E' consentita la cessione del credito già maturato nonché il conferimento di procure all'incasso purché siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Legge.

Articolo 19. Cessione del credito.

E' consentita la cessione del credito già maturato nonché il conferimento di procure all'incasso purché siano state preventivamente notificate alla C.A. e dalla stessa accettate nel rispetto delle previsioni di Legge.

Articolo 20. Rinvio ad altre norme.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 21. Norme anticorruzione.

“L'affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario”.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.



COMUNE DI GENOVA

Fanno parte del presente contratto, quale parte integrante e sostanziale:

a) Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati

b) L'elenco prezzi unitari

Fanno anche parte del contratto sebbene non siano ad esso allegati, i documenti e le norme di legge citate nel presente Contratto.

Articolo 23. Foro competente.

Per qualsiasi controversia relativa alla presente fornitura è stabilita la competenza del foro di Genova.

Articolo 24. Spese del contratto ,imposte e tasse.

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad esse inerenti e conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale sono a totale carico dell'appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 Aprile 1986.

La Stazione Appaltante

(sottoscritto digitalmente)

L'Appaltatore

(sottoscritto digitalmente)

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 5 contrassegni telematici di Euro 16,00 ciascuno che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata gli atti dell'ufficio.